REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO

in persona del Giudice Unico Dr. Massimo Canosa

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al **n. 348/2022 R.G.**, rimessa a decisione all'udienza a trattazione scritta del *Data_1* e vertente

TRA

Parte_1 **n. a** *LuogoNascita_1* **il** *DtN_1* **, CF** *CodiceFiscale_1* **, difeso dall'Avv.** *Avvocato_1*

ATTORE

DR Diritto del Risparmio

Con

Controparte_2 **CF** *P.IVA_1* **, difeso dall'Avv.** *[...]*

Avvocato_2

CONVENUTA

OGGETTO: Opposizione a precetto

CONCLUSIONI

L'Avv. *Avvo_1* ***per l'attore conclude***: *"Voglia l'On.el Tribunale adito, in accoglimento di tutte le domande ed eccezioni esposte e proposte nel presente giudizio di opposizione, dichiarare nullo e di nessun effetto il precetto opposto, notificato il* *Data_2* *, ritenendo non dovute le somme richieste, in particolare fondate le eccezioni relative: alla nullità parziale del contratto di fideiussione "Allegato F" al contratto di mutuo ipotecario del* *Data_3* *di cui è causa per violazione dell'art. 2 L. 287/90 e dell'art. 101 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, con riferimento agli articoli 2,6, e 8 dello schema tipico delle fideiussioni ABI e delle clausole del contratto in esame che determinano la reviviscenza della garanzia, derogano all'art. 1957 c.c. e determinano la*

Diritto del Risparmio

permanenza della garanzia in caso di invalidità dell'obbligazione, anche previo accertamento della loro utilizzazione da parte della precettante, ritenendone la nullità totale e la loro inefficacia nei confronti di Parte_1 alla utilizzazione della clausola del contratto di fideiussione di cui è causa e alla conseguente nullità della detta norma contrattuale derogatoria dell'art. 1947 c.c. con decadenza della Controparte_3 ex art. 1957 c.c. dai diritti derivanti dalla detta fideiussione, ritenendo la inefficacia della detta clausola derogatoria nei confronti di Parte_1 alla carenza di legittimazione attiva ad agire della società ingiungente. In ogni caso, condannare l'opposta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio"

L'Avv. *Avvoc_2* ***per la convenuta conclude:*** *"Voglia l'On.le Tribunale adito, accertata la non fondatezza della opposizione ex art. 615 comma 1 cpc, come svolta dall'attore, vuoi nelle premesse di fatto vuoi nelle asserite conseguenze di diritto, e comunque con riferimento a tutti i motivi dedotti nell'atto di citazione in opposizione (come precisati nelle conclusioni dell'atto di citazione) per l'effetto rigettare la stessa, con ogni conseguente statuizione; in via subordinata, accertare l'eventuale diverso importo dovuto rispetto a quello di cui al precetto e, per l'effetto, condannare il sig.* Parte_1 *al pagamento della somma*

DR Difensori Risparmio

che risulterà dall'istruttoria in ragione delle condizioni espressamente pattuite ed allegate dalla società convenuta; in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa"

RAGIONI DI FATTO E DRITTO

DELLA DECISIONE

Le motivazioni dell'atto di opposizione proposto sono le seguenti:

- Nullità parziale del contratto di fideiussione intercorso tra le parti in quanto riproducente gli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI, norme dichiarate invalide sia dalla *Org_1* che dalla giurisprudenza di legittimità
- Difetto di legittimazione ad agire di *Controparte_3* (mandataria di *CP_2* . *CP_2* .

Con riferimento alla prima delle questioni sollevate, la pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione del *Data_4* (n. 41994) è chiara nel senso di definire la nullità parziale dei contratti di fideiussione riproducenti i moduli

predisposti dall' CP_4 con specifico riferimento alle clausole che prevedevano la copertura fideiussoria delle somme che la banca dovesse essere obbligata a restituire ai mutuatari per effetto di dichiarazione di invalidità o inefficacia dei relativi pagamenti o delle stesse obbligazioni garantite, nonché l'esonero dall'osservanza del termine di cui all'art. 1957 c.c.; orbene, se, con riferimento alle prime due clausole non si pongono particolari problemi per affermarne la sostanziale irrilevanza nel caso di specie (non essendo richiesto all'odierno opponente, ad opera della società convenuta, il pagamento di somme in conseguenza della dichiarazione di invalidità dell'obbligazione principale) notevole rilievo assume la declaratoria di nullità della clausola contenente la deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c. sul termine (semestrale) per l'attivazione della garanzia fideiussoria ad opera dell'opposta: tale termine è di decadenza (e non di prescrizione) e la sua mancata osservanza comporta l'inefficacia della garanzia fideiussoria e la sua estinzione; è pur vero che si tratta di norma derogabile, ma è anche vero che nel caso di specie la deroga è stata fissata in una clausola nulla per contrarietà a norme imperative (come deciso dalla Corte di Cassazione sin dalla sentenza n. 29810/2017), di modo tale che la conseguente declaratoria di nullità della clausola contenuta nel contratto posto a base del decreto ingiuntivo opposto determina l'inefficacia della deroga medesima e la dichiarazione di estinzione della garanzia

fideiussoria per tardività della sua escussione (essendo palese in atti che l'obbligazione principale è cessata nel 2010 laddove la garanzia fideiussoria è stata attivata solo nel 2013); sul punto, non può non rilevarsi come, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 1724/2016), le istanze che il creditore deve attivare nel termine di decadenza di cui all'art. 1957 c.c. sono solo ed esclusivamente le iniziative di tutela giurisdizionale finalizzate all'ottenimento del pagamento.

Ai fini dell'affermazione della nullità della clausola derogatoria dell'art. 1957 c.c. è del tutto irrilevante la qualificazione della garanzia prestata dall'opponente come fideiussione specifica o fideiussione *omnibus*, mentre non vi è alcun elemento dal quale desumere che le parti abbiano voluto invece concludere il ben diverso contratto autonomo di garanzia, posto che il tenore dell'atto allegato al contratto di mutuo ipotecario della *Parte_2* in data *Data_5* è inequivoco nel senso di qualificarsi come atto di fideiussione, che richiama oltretutto specificamente il disposto dell'art. 1957 c.c. (norma estranea alla disciplina del contratto autonomo di garanzia).

DR Diritto del Risparmio

L'accoglimento del primo motivo di impugnazione renderebbe superfluo l'esame del secondo argomento in base al quale l'opponente si duole della

legittimità del precetto opposto, ossia quello relativo alla legittimazione attiva di *Controparte_3* ad agire nei propri confronti, ma non è superfluo rilevare che la parte opposta, mediante la produzione di apposita certificazione notarile, ha provato la riferibilità dell'atto di cessione di crediti a *Controparte_3* *[...]* anche del credito originariamente vantato dalla *[...]* *Luogo_1* nei confronti dell'odierno opponente.

Si ritiene quindi di accogliere l'opposizione proposta da *Parte_1* per il solo primo motivo di impugnazione; quanto al regime delle spese processuali, si ritiene di compensarle integralmente, in quanto:

- La società opposta è mera cessionaria del credito vantato originariamente dalla *Luogo_1* e non ha quindi dato causa alla nullità del contratto di fideiussione intercorso tra il *Parte_1* e l'originario creditore
- La contestazione della legittimazione attiva della società resistente, come si è visto, si palesa infondata

DR Diritto del Risparmio

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 348/2022, ogni altra istanza disattesa, così decide:

- **Dichiara la nullità del precetto opposto**
- **Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento tra le parti.**

Così deciso in Lanciano il *Data_1*

Il Giudice
Dr. Massimo Canosa